



COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

Delibera di Consiglio
Numero 22 del 22-06-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventidue** del mese di **Giugno** alle ore **17:35**, in Ceccano, e nella sala consiliare previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in prima convocazione ed in seduta pubblica straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

N	Cognome Nome	Presenza/Assenza	N	Cognome Nome	Presenza/Assenza
1	QUERQUI ANDREA	Presente	10	DI POFI EMILIANO	Presente
2	PIROLI EMANUELA	Presente	11	MASSA COLOMBO	Presente
3	CAVESE MARIANO	Presente	12	DI POFI UGO	Presente
4	MAURA FEDERICA	Presente	13	MACCIOMEI ALESSIA	Presente
5	RANIERI MARIANO	Presente	14	BIANCHINI GINEVRA	Assente
6	CARLINI GINA	Presente	15	GIOVANNONE FABIO	Presente
7	PIZZUTI FEDERICA	Presente	16	AVERSA PAOLO	Presente
8	MALIZIA GIUSEPPE	Presente	17	MALIZIOLA MANUELA	Presente
9	MICHELI CRISTINA	Presente			

presenti n. 16 e assenti n. 1

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.ri:

De Santis Mariangela, Conti Giulio, Ciotoli Alessandro, Ruggiero Francesco, Ciotoli Francesca.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE.

La Presidente Dott.ssa EMANUELA PIROLI, riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Illustra il Sindaco.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali sono riportati nella trascrizione verbale della seduta in atti.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

-l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

-l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

-l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ha disciplinato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;

-il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati i provvedimenti ARERA:

- la deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;

- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con determina 1/2025-DTAC da parte dell'Autorità;

-la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA che ha quantificato i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Richiamate:

-la deliberazione del Consiglio Comunale **n. in data odierna**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3 definito da ARERA (Deliberazione ARERA n. 397/2025), il Piano Economico Finanziario 2026-2029, il quale espone per il 2026 un costo complessivo di € 3.116.332,00;

-la deliberazione del Consiglio Comunale **n. 23 del 27/05/2022**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato individuato lo Schema Regolatorio n. 1 per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Ceccano e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 art. 1 della Legge 147/2013;

Preso atto, quindi, che l'entrata tariffaria massima applicabile, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF, per l'annualità 2026, è pari ad **€ 3.116.332,00**;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **12 del 17/05/2024**, esecutiva ai sensi di legge;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2026, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-3 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) Applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) Scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) Applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Ritenuto, con la presente deliberazione:

- di stabilire i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato";

-di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato "A";

-di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2026, tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti:

- 69% a carico delle utenze domestiche
- 31% a carico delle utenze non domestiche

-di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica,

come riportato nell'allegato "B";

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Richiamato:

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-l'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, il quale modificando l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dispone che la misura del tributo provinciale a decorrere dal 1° gennaio 2020 è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Ritenuto di determinare le seguenti scadenze per il pagamento della Tari 2026:

I rata: 31/07/2026;

II rata: 30/09/2026;

III rata: 30/11/2026;

Ritenuto, altresì, di stabilire che il versamento avvenga mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 o attraverso la piattaforma Pago PA, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati,

Visti:

-l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

-i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione

dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

-nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

-in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Considerato altresì che l'ARERA:

-con deliberazione n. 386/2023/R/RIF, ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, prevedendo specifiche componenti a copertura di agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi e per i rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti.

-con deliberazione n. 133/2025/R/RIF, ha istituito una componente perequativa per il finanziamento del bonus sociale rifiuti.

Richiamato il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12/01/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore II ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs n. 267/2000;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori prot. n. 13315 del 18/06/2026

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

favorevoli n.11

contrari n. 2 (Di Pofi U., Macciomei)

astenuti n. 3 (Maliziola, Giovannone, Aversa)

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

1-di dare atto che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti per l'anno 2026, approvato con **deliberazione del Consiglio Comunale n. in data odierna**, esecutiva ai sensi di legge, è pari ad € **3.116.332,00**;

2-di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;

3- di approvare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 "metodo normalizzato", ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dallo stesso D.P.R. n. 158/1999, come dettagliatamente riportato nell'Allegato "A" al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la previsione della deroga ai limiti ivi previsti disposta dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 (e s.m.i.);

4-di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2026, tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti:

- 69% a carico delle utenze domestiche
- 31% a carico delle utenze non domestiche

5- di approvare le tariffe per la TARI anno 2026, relative alle utenze domestiche ed utenze non domestiche, con gli importi unitari specificati nell'Allegato "B" al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

6- Di dare atto che:

- gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario;
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2026;
- ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Frosinone nella misura del 5%;
- ai sensi della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3/8/2023 sono state previste due componenti perequative che non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio, ma che tuttavia sono aggiunte nell'avviso di pagamento della TARI con separata evidenza, riferite alla copertura di:
 - a) agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari ad € 1,50/utenza;
 - b) rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare/laghi/fiumi/bacini imbriferi, pari ad € 0,10/utenza;
- ai sensi della deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 1/4/2025 è stata prevista una componente perequativa che non rientra nel computo dei costi di riferimento del servizio, ma che tuttavia è aggiunta nell'avviso di pagamento della TARI con separata evidenza, riferita alla copertura del bonus sociale rifiuti;

7- di dare atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2026 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2026;

8- di stabilire che per l'anno 2026 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti:

- I rata: 31/07/2026;
- II rata: 30/09/2026;
- III rata: 30/11/2026;

9-di dare atto che il versamento avviene in autoliquidazione mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, o attraverso la piattaforma PagoPA, e che il Comune, per facilitare il corretto versamento del tributo, fa pervenire ai contribuenti entro la scadenza della prima rata, apposito avviso di pagamento contenente i modelli per il versamento precompilati;

10-di disporre la trasmissione del presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente con voto unanime favorevole dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ceccano, 22-06-2026

IL PRESIDENTE
Dott.ssa EMANUELA PIROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BRUNELLA IANNETTONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005